

**DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2023**

**429/2023/R/COM**

**AGGIORNAMENTO, DAL 1 OTTOBRE 2023, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI IN MERITO AL TIVG E ALLE COMPONENTI RTTG. DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1265<sup>a</sup> *bis* riunione del 28 settembre 2023

### **VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167;
- il decreto-legge 30 giugno 2022, 80/22 (di seguito: decreto-legge 80/22);
- la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (di seguito: legge di Bilancio 2023);
- il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (di seguito: decreto-legge 34/23);
- il decreto-legge 28 giugno 2023 n. 79 (di seguito: decreto-legge 79/23);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, (di seguito: decreto 541/21);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 253 del 22 giugno 2022 (di seguito: decreto ministeriale 253/22);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 287 del 20 luglio 2022 (di seguito: decreto ministeriale 287/22);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);

- il “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” (TISG), approvato con deliberazione 72/2018/R/gas (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 67/2019/R/gas);
- la “Regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” (RAST), approvato con la deliberazione 67/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 474/2019/R/gas);
- la Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTRG), approvato con la deliberazione 474/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTTG), approvata con deliberazione 114/2019/R/gas (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2020, 595/2020/R/com (di seguito: deliberazione 595/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 231/2021/R/eel);
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione 231/2021/R/eel, valido a partire dal 1 luglio 2021” e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com (di seguito: deliberazione 257/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 396/2021/R/com (di seguito: deliberazione 396/2021/R/com);
- deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 118/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 118/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2022, 188/2022/R/com (di seguito: deliberazione 188/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2022, 274/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 274/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2022, 436/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 436/2022/R/gas);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione 436/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2022, 462/2022/R/com (di seguito: deliberazione 462/2022/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2022, 541/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 541/2022/R/gas);
- deliberazione 688/2022;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 719/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 719/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 720/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 720/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 721/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 721/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 735/2022/R/com (di seguito: deliberazione 735/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 737/2022/R/gas);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), approvato con deliberazione 737/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2023, 13/2023/R/com (di seguito: deliberazione 13/2023/R/com);
- deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2023, 23/2023/R/com (di seguito: deliberazione 23/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2023, 134/2023/R/com (di seguito: deliberazione 134/2023/R/com);
- deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 169/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 169/2023/R/gas);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione 169/2023/R/gas (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2023, 194/2023/R/com (di seguito: deliberazione 194/2023/R/com);
- deliberazione dell’Autorità 19 settembre 2023, 405/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 405/2023/R/gas);
- deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2023, 297/2023/R/com (di seguito: deliberazione 297/2023/R/com);
- il Rapporto dell’Autorità 31 maggio 2023, 243/2023/I/com, concernente la “Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale - Anno 2022” (di seguito: Relazione 243/2023/I/com);
- il chiarimento agli operatori pubblicato dall’Autorità in data 16 giugno 2022, recante “Chiarimenti sulle modalità di erogazione delle quote residue di bonus sociali elettrico/gas a seguito di cessazione/voltura dell’utenza agevolata, con particolare riferimento al cosiddetto ‘bonus sociale integrativo’ (componente compensativa integrativa - CCI)” (di seguito: chiarimento 16 giugno 2022);

- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 29019 del 15 settembre 2023 (prot. Autorità 58415 del 15 settembre 2023);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. GSE/P20230042271 del 25 settembre 2023 (prot. Autorità 60146 del 25 settembre 2023) (di seguito: comunicazione congiunta 25 settembre 2023);
- la comunicazione della società Sogin S.p.A. (di seguito: Sogin) prot. 49784 del 25 settembre 2023 (prot. Autorità 60087 del 25 settembre 2023) (di seguito: comunicazione 25 settembre 2023);
- la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 settembre 2023 (prot. Autorità 612023 del 28 settembre 2023) (di seguito: comunicazione 28 settembre 2023).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- i primi mesi del 2023 sono stati caratterizzati da un significativo miglioramento, rispetto all'anno precedente, dei prezzi all'ingrosso delle *commodities* energetiche;
- conseguentemente all'allentamento delle tensioni sui mercati delle *commodities* energetiche, il Governo ha progressivamente ridotto, nel corso del primo, secondo e terzo trimestre del 2023, le misure di sostegno adottate nel corso dell'anno 2022;
- già a partire dal II trimestre 2023 le aliquote delle componenti *ASOS* e *ARIM* sono state riattivate per tutte le tipologie di utenze, per il venire meno delle misure legislative che avevano permesso l'azzeramento degli oneri generali per tutte le tipologie di utenze elettriche nel 2022 (*cfr* deliberazione 134/2023/R/com);
- nel III trimestre 2023 si è proceduto all'aggiornamento di alcuni elementi delle componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM* secondo le normali prassi di confronto tra gettiti attesi e previsioni di oneri in capo ai relativi conti (*cfr* deliberazione 297/2023/R/com);
- nel III trimestre 2023 sono state invece confermate alcune misure già adottate nei trimestri precedenti in relazione al settore gas, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 79/23;
- per il III trimestre 2023, in particolare, l'Autorità, con la deliberazione 297/2023/R/com, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 79/23, ha previsto l'annullamento delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST nonché delle aliquote, rispettivamente, della componente UG3 e della componente UG3T per tutti gli utenti del settore gas;
- il decreto-legge 79/23 ha altresì confermato le misure (già in essere dal IV trimestre 2021) di rafforzamento della compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico (di seguito: *bonus* elettrico) e della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente

svantaggiati (di seguito: *bonus gas*) (di seguito, anche: *bonus sociali*) per il III trimestre 2023.

- di conseguenza, anche per il III trimestre 2023, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 79/23, con la deliberazione 297/2023/R/com, l’Autorità ha aggiornato le “componenti compensative per il *bonus sociale integrativo*” (CCI) applicabili per le diverse classi di titolari di *bonus sociale*.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la Relazione 243/2023/I/com, l’Autorità ha rendicontato l’utilizzo delle risorse stanziato dal Governo destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l’anno 2022;
- la Relazione 243/2023/I/com ha messo in evidenza che:
  - per l’anno 2022, dal punto di vista economico le risorse trasferite dal Bilancio dello Stato non sono state sufficienti, nel complesso, a coprire il fabbisogno, soprattutto in relazione al settore elettrico;
  - dal punto di vista finanziario sono state effettuate nella prima parte dell’anno in corso e sono previste ancora significative erogazioni a valere sulle risorse fornite dal Bilancio dello Stato a copertura del fabbisogno 2022;
- in merito alle prospettive del 2023, con le previsioni allora disponibili in merito al PUN e ai prezzi del gas, si prevedeva che, con le risorse già stanziato per i primi due trimestri del 2023, si sarebbe avuto un complessivo avanzo che avrebbe potuto finanziare l’annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI di entrambi i settori per tutto il 2023;
- il decreto-legge 79/23 ha, conseguentemente, posto gli oneri previsti per le manovre del III trimestre 2023 per il settore gas e i *bonus sociali* in capo alle risorse già disponibili presso la Cassa;
- il decreto-legge 79/23 ha, tuttavia, anche previsto la restituzione di una quota delle medesime risorse al Bilancio dello Stato, al fine del loro utilizzo per il finanziamento della riduzione dell’IVA per il III trimestre 2023;
- le disposizioni di cui al precedente alinea hanno introdotto, pertanto, un elemento di novità rispetto allo scenario delineato con la Relazione 243/2023/I/com, dove non era stato considerato che le disponibilità residue di Cassa potessero essere parzialmente ritrasferite al Bilancio dello Stato per coprire oneri diversi da quelli degli oneri generali e/o dei *bonus sociali* del settore elettrico e del settore gas.

**CONSIDERATO CHE:**

- la comunicazione 28 settembre 2023 riporta il testo degli articoli di un decreto-legge approvato nel Consiglio dei ministri del 25 settembre 2023, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- il testo del decreto-legge riportato nella comunicazione 28 settembre 2023 prevede alcune disposizioni in merito al IV trimestre 2023;

- in particolare, in relazione agli oneri generali del settore gas, l'articolo 1 del testo del decreto-legge riportato nella comunicazione 28 settembre 2023 prevede che
  - “Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas” (cfr comma 3);
  - “Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023” (cfr comma 4);
- allo stato, risulta che le risorse complessivamente destinate al conto di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG, che finanzia il *bonus* sociale gas, alimentato dalle componenti GS/GST (di seguito: conto GS/GST), sono superiori agli oneri previsti in capo al medesimo conto per le CCI fino al III trimestre 2023;
- al contrario, al conto di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT, a copertura del *bonus* elettrico, a carico del conto AS, risultano assegnate risorse inferiori al fabbisogno registrato nel medesimo conto per le CCI fino al III trimestre 2023;
- la stessa situazione di cui al precedente alinea risulta, complessivamente, per i conti che finanziano gli oneri generali del settore gas.

#### CONSIDERATO CHE:

- il testo del decreto-legge riportato nella comunicazione 28 settembre 2023 prevede disposizioni anche in relazione ai *bonus* sociali per il IV trimestre 2023 prevedendo che i valori del *bonus* elettrico e del *bonus* gas siano aggiornati in modo tale che “per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l'energia elettrica dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, e per il gas dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”;
- il testo del decreto-legge riportato nella comunicazione 28 settembre 2023 modifica altresì l'articolo 3 del decreto-legge 34/23:
  - prevedendo l'erogazione, in favore dei clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, di un contributo straordinario “crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il medesimo *bonus* sociale”;
  - affidando all'Autorità il compito di definire la misura di tale contributo, “ripartendo nei 3 mesi l'onere complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi” e autorizzando la spesa massima di 300 milioni di euro per l'anno 2023;
- l'articolo 1, comma 9, del testo del decreto-legge riportato nella comunicazione 28 settembre 2023 prevede inoltre che “Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si provvede per una quota pari a 203,22 milioni di euro a valere sulle



*risorse derivanti dalla soppressione di cui al comma 8 che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e quanto a 96,78 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per l'anno 2023”.*

**CONSIDERATO CHE:**

- con la comunicazione congiunta 25 settembre 2023, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2024;
- l'andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione presso la Cassa, tenendo conto anche di quanto previsto dal testo del decreto-legge riportato nella comunicazione 28 settembre 2023, presenta profili di grande criticità negli ultimi mesi dell'anno 2023 e primi mesi del successivo;
- ciò in relazione soprattutto al settore gas, in quanto le partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza, oltre alle difficoltà registrate da alcuni conti di cui alla RTTG per effetto delle forti tensioni sui prezzi del gas nel corso del 2022, hanno determinato un deficit significativo, di fatto finanziato dai conti degli altri due settori (elettrico e idrico);
- in relazione al servizio di stoccaggio di ultima istanza, infatti, si registrano significative differenze tra il prezzo di acquisto sostenuto da parte di Snam Rete Gas - come, del resto, anche da parte del GSE, ai sensi del decreto-legge 80/22 - per l'approvvigionamento del gas da stoccare (essendo tali acquisti avvenuti in mesi di forte tensione sui prezzi del gas) e quello previsto di vendita del medesimo gas;
- il servizio di stoccaggio di ultima istanza fornito da Snam Rete Gas è stato finanziato dalle risorse erogate dalla Cassa ai sensi di quanto previsto al punto 4 della deliberazione 274/2022/R/gas (e sue successive modifiche e integrazioni), mentre il GSE ha usufruito di un prestito infruttifero da parte del Bilancio dello Stato, prestito che tuttavia deve essere restituito entro il 10 novembre 2023;
- i decreti ministeriali 253/22 e 287/22 hanno previsto che l'Autorità salvaguardi l'equilibrio economico-finanziario, rispettivamente, di Snam Rete Gas e del GSE;
- la legge di Bilancio 2023 ha messo a disposizione:
  - 350 milioni di euro per la compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio (*cf*r articolo 1, comma 26);
  - 452 milioni di euro per la compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del

gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza e del contratto per differenze a due vie (cfr articolo 1, comma 27);

- dette risorse, che peraltro non sono ancora state trasferite alla Cassa, non risultano tuttavia sufficienti a sanare il deficit dei conti di gestione dedicati allo stoccaggio gas;
- in più occasioni e, da ultimo, con la Relazione 243/2023/I/com, l'Autorità ha messo in evidenza le criticità finanziarie derivanti dalle minusvalenze relative al servizio di riempimento di ultima istanza; e che la suddetta relazione segnalava l'opportunità di valutare ulteriori modalità di copertura di tali rilevanti minusvalenze;
- con la deliberazione 169/2023/R/gas, l'Autorità ha determinato il valore del corrispettivo  $CRV^{OS}$ , per il successivo periodo di applicazione 1 ottobre 2023 – 31 marzo, tenendo anche conto della graduale copertura, in un orizzonte triennale, dello squilibrio ad oggi stimabile nelle partite economiche nel servizio di stoccaggio di ultima istanza tenendo conto dei proventi relativi ai volumi già consegnati agli utenti e dei prezzi *forward* del gas naturale nel prossimo periodo invernale per i residui volumi;
- tale disposizione si affianca ai provvedimenti già presi nel corso del 2022 e 2023 di adeguamento al rialzo di alcune componenti aggiuntive del servizio di trasporto (la stessa  $CRV^{OS}$ ,  $CRV^{BL}$  e  $CRV^{ST}$ ), al fine di sanare il deficit dei conti alimentati dalle medesime componenti; e che tuttavia tali disposizioni risultano ancora non sufficienti per compensare le minusvalenze attese relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza;
- con la deliberazione 405/2023/R/gas, l'Autorità ha previsto di anticipare gli esiti della sessione di aggiustamento in corso con riferimento alle compensazioni di cui all'articolo 24 del TISG, dando mandato a Snam Rete Gas:
  - di liquidare, qualora positive rispetto a quanto già erogato ai sensi della deliberazione 688/2022/R/gas, tali partite economiche come derivanti dagli esiti della sessione di aggiustamento relativa al 2022 pubblicati entro il 28 settembre 2023;
  - di comunicare, entro il 4 ottobre 2023, all'Autorità gli importi oggetto di liquidazione per i seguiti di competenza nei confronti della Cassa al fine di garantirne la corresponsione all'RdB entro la fine del mese di ottobre a valere sul “Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di settlement gas”;
- le previsioni di esborso relative alle disposizioni di cui alla deliberazione 405/2023/R/gas peggiorano le prospettive della liquidità nel breve termine di Cassa fino ad un loro effettivo esaurimento;
- data la vicinanza dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, non è più possibile intervenire dal punto di vista tariffario, in quanto ogni decisione presa in proposito avrebbe un effetto finanziario, al più presto, a partire dal gennaio 2024;
- la liquidità del settore elettrico è prevista in riduzione significativa nel medio termine, in relazione soprattutto al conto di cui al comma 41.1, lettera c), del TIT, a copertura del regime tariffario speciale di RFI, e al conto di cui al comma 41.1,



lettera p) del TIT, a copertura del *bonus* elettrico (di seguito: conto AS), in quanto il gettito degli elementi  $A_{4RIM}$  e  $A_{SRIM}$ , della componente tariffaria  $A_{RIM}$ , che, rispettivamente, alimentano detti conti, risultano significativamente inferiori agli oneri previsti in capo ai medesimi conti nel 2024;

- conseguentemente, in assenza di disposizioni da parte del Governo in relazione alla copertura delle minusvalenze di Snam Rete Gas o del GSE o a un posticipo della restituzione del prestito al GSE, la liquidazione da parte di Cassa a Snam Rete Gas dei seguiti di competenza in relazione alle disposizioni della deliberazione 405/2023/R/gas nei prossimi mesi risulterebbe critica dal punto di vista finanziario.

#### **CONSIDERATO CHE:**

##### IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- il comma 34.11 del TIT prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria  $A_{RIM}$  sono definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo ( $K_{OGRIM}$ ), uguale per tutte le tipologie di utenti;
- con le deliberazioni 719/2022/R/eel, 720/2022/R/eel e 721/2022/R/eel l’Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per gli utenti domestici e non domestici per l’anno 2023.

#### **CONSIDERATO CHE:**

##### IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- il TIVG definisce le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- l’articolo 8, del TIVG prevede, in particolare:
  - al comma 8.1, che la componente  $QT_t$  relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente  $QT_t$ ), sia pari al valore di cui alla Tabella 5;
  - al comma 8.2, che la componente  $QT_t$  sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma degli elementi  $QT_{trasp}$ , a copertura dei costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura, e  $QT_{add}$ , a copertura delle componenti addizionali della tariffa di trasporto  $CRV^{FG}$ ,  $CRV^I$ ,  $CRV^{OS}$ ,  $CRV^{BL}$ ,  $CRV^{ST}$  e  $CRV^{CS}$ .

#### **CONSIDERATO CHE:**

##### IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- come già ricordato nei precedenti alinea, il punto 3 della deliberazione 169/2023/R/gas ha previsto di fissare per il periodo 1 ottobre 2023 – 31 marzo 2024, il valore del corrispettivo  $CRV^{OS}$  di cui al comma 36.1, lettera g), della RTTG, pari a 0,0364 €/Smc;
- il comma 9.1 della deliberazione 735/2022/R/com ha previsto che il valore della componente  $CRV^I$ :
  - applicato ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano impianti termoelettrici è confermato pari al valore di cui al punto 1 della deliberazione 118/2022/R/gas e pari a zero a partire dal 1 ottobre 2023;
  - applicato ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto nei rimanenti punti della rete di trasporto è pari a 0,310 centesimi di euro/Smc per il periodo 1 aprile 2023 – 30 settembre 2023 e 0,257 centesimi di euro/Smc per il periodo 1 ottobre 2023 – 31 marzo 2024;
- il comma 5.3 della deliberazione 297/2023/R/gas ha previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2024, il valore della componente  $CRV^{ST}$  è fissato pari a 3,5000 centesimi di euro/Smc;
- a fronte dell’aggiornamento delle stime sugli esiti della sessione di aggiustamento per l’anno 2022 il corrispettivo  $CRV^{ST}$  risulta sottodimensionato rispetto alla necessità di gettito.

**CONSIDERATO CHE:**

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- come stabilito dal comma 17.5 dell’Allegato A, alla deliberazione 541/2022/R/gas, l’Autorità ha previsto che la prima rata del contributo dovuto da parte delle imprese a forte consumo di gas naturale (di seguito anche: “imprese gasivore”) aventi classe di agevolazione VAL.x, da versare in acconto alla Cassa entro il 30 giugno 2023, sia posta pari a zero; e che, l’intero pagamento della quota VAL, pari complessivamente al 100% del livello minimo di contribuzione previsto all’articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto 541/21, avvenga in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2023.

**CONSIDERATO CHE:**

IN RELAZIONE AI BONUS SOCIALI

- sia necessario procedere all’aggiornamento dei *bonus* ordinari e alla definizione del contributo straordinario trimestrale;
- in considerazione dell’estrema ristrettezza dei tempi a disposizione di tutti gli operatori coinvolti nell’erogazione dei bonus sociali per implementare le disposizioni contenute nel testo del decreto-legge riportato nella comunicazione 28 settembre 2023, sia necessario adottare modalità attuative che non impongano

modifiche ai sistemi informativi degli operatori e pertanto siano previste procedure del tutto analoghe a quelle già adottate nei trimestri precedenti per l'erogazione delle componenti compensative integrative (CCI), incluso quanto dettagliato nel chiarimento 16 giugno 2022.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la comunicazione 25 settembre 2023, Sogin ha trasmesso all'Autorità l'aggiornamento del piano finanziario 2023, in cui si evidenzia l'esigenza di ottenere dalla Cassa, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2), una erogazione solo a dicembre e solo in relazione alle attività relative al Deposito Nazionale – Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT), per le spese correnti.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- al fine di consentire agli operatori di mettere in atto le attività propedeutiche alla tempestiva implementazione operativa di quanto previsto ai sensi del presente provvedimento (attuativo anche delle disposizioni riportate nella comunicazione 28 settembre 2023), adottare il medesimo provvedimento prima dell'effettiva pubblicazione del decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale;
- subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'effettiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle disposizioni anticipate nella comunicazione 28 settembre 2023 con il medesimo contenuto di quello preso a riferimento ai fini della presente deliberazione; e che, conseguentemente, in caso di disposizioni pubblicate con contenuti difformi, l'Autorità interverrà tempestivamente al fine di adottare gli adeguamenti necessari;
- prevedere per il IV trimestre 2023, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del testo del decreto-legge riportato nella comunicazione 28 settembre 2023, l'annullamento delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas, nonché delle aliquote, rispettivamente, della componente  $UG_3$  e della componente  $UG_{3T}$ ;
- in relazione al settore elettrico, prevedere per il IV trimestre 2023 di:
  - di procedere ad un primo adeguamento al rialzo degli elementi  $A_{4RIM}$  e  $A_{5RIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$ ;
- prevedere di definire le aliquote della componente tariffaria  $A_{RIM}$  per il IV trimestre 2023 tenendo conto:
  - di quanto previsto al precedente alinea;
  - del livello complessivo delle tariffe di rete, dato dalla somma delle componenti TRAS, DIS e MIS, come aggiornate dalle deliberazioni 719/2022/R/eel e 720/2022/R/eel, e delle componenti UC3 e UC6 per il calcolo dei parametri  $K_{OGSOS}$  e  $K_{OGRIM}$ ;

- confermare tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- dare seguito a quanto previsto dal punto 3 della deliberazione 169/2023/R/gas, fissando, a decorrere dal 1 ottobre 2023, il valore del corrispettivo  $CRV^{OS}$  pari a 3,6400 centesimi di euro/Smc;
- dare seguito a quanto previsto dal comma 9.1 della deliberazione 735/2022/R/com, fissando, a decorrere dal 1 ottobre 2023, il valore del corrispettivo  $CRV^I$  pari a 0,2570 centesimi di euro/Smc;
- con riferimento alla componente  $QT_t$ , di cui all'articolo 8, del TIVG, pubblicare tale valore comprensivo delle componenti  $CRV^{FG}$ ,  $CRV^I$ ,  $CRV^{OS}$ ,  $CRV^{BL}$ ,  $CRV^{ST}$  e  $CRV^{CS}$ , aggiornando la Tabella 5 del TIVG;
- ridefinire il valore del corrispettivo  $CRV^{ST}$  fissandolo pari a 4,8000 centesimi di euro/Smc a decorrere dal 1 aprile 2024.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- prevedere che, per l'anno 2023, la seconda rata dovuta da parte delle imprese gasivore aventi classe di agevolazione VAL.x, da versare alla Cassa entro il 31 dicembre 2023, sia posta pari a zero.

**RITENUTO CHE:**

IN RELAZIONE AI *BONUS* SOCIALI

- sia necessario attuare quanto disposto dal testo del decreto-legge riportato nella comunicazione 28 settembre 2023 in merito sia all'aggiornamento dei *bonus* sociali ordinari sia al riconoscimento di un contributo straordinario ai clienti beneficiari di *bonus* sociale elettrico;
- con riferimento all'aggiornamento dei *bonus* sociali per il solo IV trimestre 2023, sia opportuno procedere (differentemente da quanto previsto nella delibera 63/2021/R/eel):
  - calcolando le spese energetiche che si prevede dovrà sostenere nel corso del IV trimestre 2023 ogni tipologia di cliente beneficiario ed applicando a queste i criteri di calcolo delle compensazioni definiti nella normativa di riferimento;
  - esprimendo tale aggiornamento sotto forma di incremento dei *bonus* base già in vigore fino al terzo trimestre 2023;
- con riferimento al riconoscimento del contributo straordinario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 34/23, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del testo del

decreto-legge riportato nella comunicazione 28 settembre 2023 per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, sia opportuno procedere a definire:

- per ciascuna delle tre tipologie di clienti beneficiari di *bonus* sociale elettrico, valori del contributo straordinario che, sulla base delle migliori previsioni oggi disponibili in merito alla dimensione della platea di beneficiari negli ultimi tre mesi del 2023, consentano di rispettare il vincolo di budget fissato dal Governo per il 2023;
- valori di contributo straordinario crescenti in proporzione alla dimensione del nucleo familiare, ma non differenziati nei diversi mesi del trimestre, in ragione della scarsa variabilità dei consumi di energia elettrica tra i tre mesi considerati e delle esigenze di semplificazione amministrativa imposte dai ristretti tempi di attuazione;
- procedure applicative del tutto analoghe a quelle già adottate nei trimestri precedenti per le compensazioni complementari integrative (CCI) e, nel IV trimestre 2023, per gli incrementi dei *bonus* ordinari di cui al punto precedente.

**RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:**

- dare disposizioni alla Cassa in relazione alla destinazione dei fondi stanziati da parte del Bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 9, del testo del decreto-legge riportato nella comunicazione 28 settembre 2023, in particolare in relazione alla loro destinazione ai conti di gestione interessati;
- dare disposizioni alla Cassa affinché la liquidità in capo al conto GS/GST, derivante dai residui delle risorse messe a disposizione del Bilancio dello Stato per i CCI fino al III trimestre 2023 sia trasferita agli altri conti di gestione relativi agli oneri del settore gas e al conto AS secondo il loro fabbisogno residuo fino al 31 dicembre 2023;
- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione a Sogin di 0,5 milioni di euro, entro il 29 dicembre 2023, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT per l'anno 2023.

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Componenti tariffarie relative al settore elettrico*

- 1.1 I valori della componente tariffaria  $A_{SOS}$  in vigore a decorrere dal 1 luglio 2023, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alla Tabella 1 allegata alla deliberazione 297/2023/R/com, sono confermati.

- 1.2 I valori della componente tariffaria  $A_{SOS}$  in vigore a decorrere dal 1 luglio 2023, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate alla deliberazione 297/2023/R/com, sono confermati.
- 1.3 I valori della componente tariffaria  $A_{RIM}$  in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2023 sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 595/2020/R/com, sono confermati.
- 1.5 I valori delle componenti tariffarie  $A_{SOS}$ ,  $A_{RIM}$ , UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2023, per il soggetto di cui al comma 32.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento.
- 1.6 Le percentuali di ripartizione della componente  $A_{RIM}$  di cui al comma 34.8 del TIT in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2023 sono:
- 37,94% di  $A_{RIM}$  sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 41.1, lettera c), del TIT;
  - 6,01% di  $A_{RIM}$  sul Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 41.1, lettera d) del TIT;
  - 7,55% di  $A_{RIM}$  sul Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, di cui al comma 41.1, lettera h), del TIT;
  - 0,0% di  $A_{RIM}$  sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 41.1, lettera i), del TIT;
  - 44,46% di  $A_{RIM}$  sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT;
  - 4,04% di  $A_{RIM}$  sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 41.1, lettera r), del TIT.
- 1.7 Il 100% della componente  $A_{SOS}$  è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT.

## **Articolo 2**

### *Componenti tariffarie relative al settore gas*

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 396/2021/R/com, sono confermati.
- 2.2 I valori della componente tariffaria RE, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2023, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 735/2022/R/com, sono confermati fino al 31 dicembre 2023.
- 2.3 I valori della componente tariffaria GST, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 396/2021/R/com, sono confermati.



- 2.4 I valori della componente tariffaria RET, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2023, di cui alla Tabella 9 allegata alla deliberazione 735/2022/R/com, sono confermati fino al 31 dicembre 2023.
- 2.5 Il valore della componente  $CRV^{FG}$ , di cui al comma 3.5 della deliberazione 735/2022/R/com, è confermato.
- 2.6 Il valore della componente  $CRV^I$ , in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2023, è posto pari a 0,2570 centesimi di euro/Smc, come previsto dal comma 9.1 della deliberazione 735/2022/R/com.
- 2.7 Il valore della componente  $CRV^{OS}$ , in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2023, è posto pari a 3,6400 centesimi di euro/Smc, come previsto dal punto 3 della deliberazione 169/2023/R/gas.
- 2.8 Il valore della componente  $CRV^{BL}$ , di cui al comma 2.8 della deliberazione 134/2023/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2023.
- 2.9 Il valore della componente  $CRV^{ST}$ , di cui al comma 3.6 della deliberazione 462/2022/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2023.
- 2.10 Il valore della componente  $CRV^{CS}$ , di cui al comma 2.10 della deliberazione 134/2023/R/com, è confermato fino al 31 marzo 2024.

### **Articolo 3**

#### *Componenti tariffarie relative al settore gas*

- 3.1 Con decorrenza 1 ottobre 2023, la Tabella 5 del TIVG è sostituita con la seguente tabella.

**Tabella n. 5 Elemento  $QT_t$**

<b>Periodo di applicazione</b>	<b>euro/GJ</b>
<i>1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023</i>	4,072165
<i>1° aprile 2023 – 30 settembre 2023</i>	3,327124
<i>dal 1° ottobre 2023</i>	4,286405

### **Articolo 4**

#### *Disposizioni in merito alle imprese a forte consumo di gas naturale aventi classe di agevolazione VAL.x per l'anno 2023*

- 4.1 La seconda rata dovuta da parte delle imprese a forte consumo di gas naturale aventi classe di agevolazione VAL.x, da versare alla Cassa entro il 31 dicembre 2023, è posta pari a zero.
- 4.2 È dato mandato alla Cassa di procedere, in via eccezionale per l'anno 2023, alle opportune modifiche alle Procedure Gasivori ai sensi di quanto previsto al precedente comma 4.1.

## Articolo 5

### *Bonus sociali per il IV trimestre 2023*

- 5.1 Con riferimento al periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1 ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023, le **compensazioni integrative di aggiornamento trimestrale ("aggBO")**, i cui ammontari si sommano a quelli delle compensazioni relative al *bonus ordinario*, vengono riconosciute:
- ai clienti del settore elettrico e ai clienti diretti del settore gas in stato di disagio economico (rispettivamente indicate come "CCE" e "CCG"), di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Appendice 2 all'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
  - ai clienti del settore elettrico in stato di disagio fisico ("CCF"), di cui alla Tabella 1 dell'Appendice 2 all'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com, così come modificata dalla deliberazione 257/2021/R/com.
- 5.2 I valori delle compensazioni integrative di aggiornamento trimestrale, applicabili dal 1 ottobre 2023, sono indicati nelle *Tabelle 3, 3-bis, 4, 5 e 5-bis*, allegate al presente provvedimento (colonna identificata con "Aggiornamento (aggBO)"):
- a) ai beneficiari di *bonus* sociale appartenenti alle classi a), b), b)-bis e c) dell'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, come aggiornate dalle deliberazioni 13/2023/R/com e 23/2023/R/com, sia riconosciuto il *bonus* sociale nella misura stabilita dalle Tabelle 3 e 5 allegate alla presente deliberazione per il IV trimestre 2023;
  - b) ai beneficiari di *bonus* sociale appartenenti alla classe d) di cui all'articolo 2, comma 1, alla deliberazione 188/2022/R/com, come aggiornata dalla deliberazione 13/2023/R/com, sia riconosciuto il *bonus* sociale nella misura stabilita dalle Tabelle 3-bis e 5-bis allegate alla presente deliberazione per il IV trimestre 2023;
  - c) ai beneficiari di *bonus* per disagio fisico, di cui al precedente comma 5.1, secondo punto, sia riconosciuto il *bonus* nella misura stabilita dalla Tabella 4 allegata alla presente deliberazione per il IV trimestre 2023.
- 5.3 In attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 34/23, come successivamente modificato, con riferimento al medesimo periodo di competenza delle fatturazioni indicato al precedente comma 5.1, ai soli clienti del settore elettrico in stato di disagio economico, vengono riconosciuti **contributi complementari straordinari (di seguito "CCS")**, i cui ammontari si sommano a quelli del *bonus ordinario* e delle compensazioni integrative di aggiornamento trimestrale.
- 5.4 I valori dei contributi complementari straordinari, di cui al comma precedente, applicabili dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023, sono indicati nelle Tabelle 3 e 3-bis allegate al presente provvedimento (penultima colonna) ai beneficiari di *bonus* sociale appartenenti rispettivamente:

- i. alle classi a), b), b)-bis e c) dell'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, come aggiornate dalle deliberazioni 13/2023/R/com e 23/2023/R/com;
  - ii. alla classe d) di cui all'articolo 2, comma 1, alla deliberazione 188/2022/R/com, come aggiornata dalle deliberazioni 13/2023/R/com e 23/2023/R/com.
- 5.5 Le compensazioni *aggBO* e, ove applicabili, i contributi straordinari *CCS* sono corrisposte coerentemente con quanto già disposto dalla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i. e dalla deliberazione 396/2021/R/com:
- a) nei casi previsti ai commi 10.1 e 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i. e al comma 5.1 dell'Allegato D alla medesima deliberazione, compensazioni integrative e contributi straordinari sono riconosciuti tempestivamente mediante l'applicazione, pro-quota giorno, della componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto per trimestre, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{aggBO + CCS}{92} * gg$$

dove *gg* sono i giorni, compresi nel periodo 1 ottobre 2023 – 31 dicembre 2023 di vigenza del *bonus*, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa; l'ultima colonna delle Tabelle 3, 3-bis, 4, 5 e 5-bis riporta il valore della compensazione giornaliera totale da riconoscere agli aventi diritto nel periodo 1 ottobre 2023 – 31 dicembre 2023; al fine di consentire la concreta corresponsione agli aventi diritto, come già disposto dalla deliberazione 63/2021/R/com, il Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) attribuisce la tipologia di compensazione ad ogni POD/PDR sulla base di quanto indicato al comma 9.5 dell'Allegato A alla medesima deliberazione e rende disponibile tale informazione all'impresa distributrice, all'Utente del Dispacciamento/Utente della distribuzione e alla Controparte Commerciale abbinati al POD/PDR stesso, unitamente alle ulteriori informazioni necessarie per la corresponsione ai sensi del medesimo provvedimento;

- b) nei casi previsti al comma 10.3 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i., le componenti integrative di aggiornamento trimestrale *aggBO* sono riconosciute unitamente alla componente *CCG*, ai **clienti domestici indiretti** che hanno presentato una DSU nell'anno 2023 e che presentano i requisiti di ammissione di cui al comma 6.2, dell'Allegato A alla medesima deliberazione al momento delle verifiche di cui al comma 15.1 dell'Allegato B al medesimo provvedimento, attraverso la corresponsione di un contributo *una tantum*, tramite un unico bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU (beneficiario); a tal fine, come già disposto all'articolo 16.1, dell'Allegato B alla

deliberazione, il Gestore del SII determina l'importo dell'agevolazione in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9.4 dell'Allegato A al medesimo provvedimento e ne dà comunicazione a Cassa entro i termini ivi indicati, ai fini della successiva corresponsione del bonifico domiciliato con le modalità di cui all'articolo 10.6 del medesimo Allegato A.

- 5.6 Le compensazioni integrative e i contributi straordinari sono applicati secondo le medesime modalità già indicate all'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e all'articolo 6 dell'Allegato D alla medesima deliberazione. Il calcolo delle quote *pro-die* è effettuato analogamente a quello delle componenti *CCE*, *CCF* o *CCG*. I documenti di fatturazione dovranno evidenziare l'importo complessivo dato dalla somma del rateo della componente *CCE*, *CCF* o *CCG*, del rateo della componente *aggBO* e, ove applicabile, del rateo della componente *CCS*.
- 5.7 Nel caso di cessazione o di voltura contrattuale di un'utenza agevolata prima del termine del periodo di agevolazione di 12 mesi del *bonus*, la quota residua di *bonus* da riconoscersi nella fattura di chiusura, a completamento dell'intero periodo di agevolazione, deve essere calcolata riconoscendo, fino al 31 dicembre, oltre al *bonus base* (componente *CCE*, *CCF* o *CCG*), anche la componente integrativa (*aggBO*) e il contributo straordinario (*CCS*). A tal fine le imprese di distribuzione e i venditori titolari del punto di prelievo o del punto di riconsegna effettuano il calcolo della quota *pro-die* della componente integrativa e, ove applicabile, del contributo straordinario sulla base dei giorni, ricompresi nel trimestre di vigenza del *bonus*, che sono considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

## **Articolo 6**

### *Disposizioni in materia di fatturazione*

- 6.1 Ciascuna impresa di vendita garantisce il trasferimento integrale al cliente finale dei benefici delle riduzioni straordinarie delle componenti RE, RET, GS, GST, *UG<sub>3</sub>* e *UG<sub>3T</sub>* disposte dall'Autorità dal presente provvedimento.

## **Articolo 7**

### *Aggiornamenti con efficacia dal 1 aprile 2024*

- 7.1 A decorrere dal 1 aprile 2024, il valore della componente *CRV<sup>ST</sup>* è fissato pari a 4,8000 centesimi di euro/Smc.

## **Articolo 8**

### *Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali*

- 8.1 Le risorse da versare alla Cassa ai sensi del decreto-legge di cui in premessa sono destinate al conto AS.

- 8.2 Entro il 31 dicembre 2023, la Cassa provvede al trasferimento dal Conto GS/GST di:
- 437,56 milioni di euro al conto AS;
  - 303,94 milioni di euro sul conto di cui al comma 74.1, lettera a), della RTDG.
- 8.3 La Cassa provvede all'erogazione a Sogin di 0,5 milioni di euro, entro il 29 dicembre 2023, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT per l'anno 2023.

**Articolo 9**  
*Disposizioni finali*

- 9.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) ed entra in vigore dal 1 ottobre 2023, con efficacia condizionata alla pubblicazione, in senso conforme, delle disposizioni indicate nella comunicazione 28 settembre 2023 in Gazzetta Ufficiale; in caso di mancata pubblicazione, ovvero di pubblicazione con testo difforme da quello preso a riferimento ai fini della presente deliberazione, l'Autorità riesercita i propri poteri con provvedimenti urgenti, al fine di adottare gli adeguamenti necessari.

28 settembre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*